

AMES S.P.A.

AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI E SOCIALI SPA

Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE) - ITALIA

**FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA AGLI ASILI NIDO NEL COMUNE DI
VENEZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

ART. 1 – Oggetto dell'appalto	3
ART. 2 – Durata, opzioni e valore dell'appalto	3
ART. 3 – Tipologia derrate alimentari	4
ART. 4 – Partecipazione alla gara	5
ART. 5 – Divieto di cessione del contratto	5
ART. 6 – Subappalto	5
ART. 7 – Consegna delle derrate	5
ART. 8 – Sedi di consegna derrate alimentari	5
ART. 9 – Mancata consegna	6
ART. 10 – Etichettatura delle derrate alimentari	7
ART. 11 – Accertamento della qualità delle derrate consegnate	7
ART. 12 – Certificazioni	7
ART. 13 – Responsabilità - obblighi	8
ART. 14 – Determinazione del prezzo	9
ART. 15 – Revisione dei prezzi	9
ART. 16 – Fatturazione e pagamenti	9
ART. 17 – Scioperi	10
ART. 18 –Penali	10
ART. 19 – Rinuncia all'aggiudicazione	11
ART. 20 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012, protocollo di legalità e manleva	11
ART. 21 – Clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari	11
ART. 22 – Risoluzione del contratto	12
ART. 23 – Garanzia	13
ART. 24 – Registrazione del contratto	13
ART. 25 – Clausola di adesione lotto 7	13
ART. 26 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati	14
ART. 27 – Controversie	15
ART. 28 – Spese di pubblicità legale	15
ART. 29 - Disposizioni finali	16
ART. 30 – Allegati al capitolato	16

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari vari, convenzionali e di provenienza biologica, destinati alle refezioni degli asili nido comunali. La fornitura dovrà essere eseguita sotto la precisa osservanza del presente Capitolato Speciale d'Appalto secondo quanto previsto nelle descrizioni dei prodotti dei vari lotti (Allegato A).

ART. 2 – Durata, opzioni e valore dell'appalto

Il presente appalto ha durata dalla data di sottoscrizione del contratto sino a luglio 2023, comprendendo anche i centri estivi che possono venire istituiti a cura del Comune di Venezia.

Trattandosi di mera fornitura di prodotti, senza prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza; pertanto, non si ritiene necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

L'importo a base di gara per la durata del contratto al netto di Iva è pari ad € 849.874,00 (ottocentoquarantanovemilaottocentosettantaquattro/00), così distribuiti:

Lotto 1	Euro 84.214,00
Lotto 2	Euro 51.852,00
Lotto 3	Euro 38.478,00
Lotto 4	Euro 321.329,00
Lotto 5	Euro 90.642,00
Lotto 6	Euro 168.789,00
Lotto 7	Euro 94.570,00

Tale importo è da considerarsi meramente indicativo del valore contrattuale, con possibilità di oscillazione in più o in meno, entro i limiti del 20% (cd. quinto d'obbligo), quali siano le ragioni ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'incremento o il decremento degli utenti finali, e ferme restando, in ogni caso, le condizioni contrattuali. Tale importo non vincola pertanto la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore.

Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'appaltatore.

È fatta salva la facoltà di esercitare la clausola di attivazione del periodo di proroga della fornitura ai sensi dell'articolo 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 a mente del quale l'operatore economico si obbliga ad

accettare di prorogare la durata del contratto per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo contraente, e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto**, è pari ad € 1.213.710,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

	Importo
<i>Importo stimato per periodo contrattuale</i>	€ 849.874,00
<i>Importo massimo varianti ex art. 106</i>	€ 169.975,00
<i>Importo massimo stimato in caso di proroga tecnica</i>	€ 188.861,00
<i>Clausola di adesione prodotti lotto 7</i>	5.000,00
VALORE MASSIMO STIMATO	€ 1.213.710,00

ART. 3 – Tipologia derrate alimentari

Prodotti biologici

Lotto 1: Carni avicole fresche e surgelate – Uova fresche

Lotto 2: Carne bovina fresca

Lotto 3: Prodotti surgelati

Lotto 4: Prodotti ortofrutticoli freschi

Lotto 5: Generi vari

Lotto 6: Latte e derivati

Prodotti convenzionali

Lotto 7: Prodotti vari non biologici

Gli standard qualitativi minimi, le modalità di confezionamento e la frequenza richiesta per le consegne relative ad ogni singolo lotto sono specificate nell'allegato "A" del presente capitolato. Il fabbisogno presunto per ciascuna derrata è riportato nella scheda di offerta relativa ad ogni lotto (le schede di offerta sono allegate al disciplinare di gara). La quantità di ciascuna derrata e le tipologie alimentari ivi riportate devono intendersi indicative, in quanto potrebbero subire delle variazioni per diverse cause, non dipendenti da AMES SpA.

AMES SpA non assume pertanto alcun impegno circa la quantità e la tipologia di ciascuna derrata, fermo restando l'impegno dell'Impresa Aggiudicataria (d'ora in poi: I.A.) a fornire le quantità di volta in volta richieste, al prezzo offerto, senza alcun aggravio di costi. Dovranno essere consegnati solamente i generi previsti nel presente capitolato; consegne di generi diversi saranno riconosciute solo se ordinate direttamente da AMES SpA. L'I.A. dovrà rendersi disponibile alla sostituzione, entro la successiva

consegna, di derrate alimentari che, pur rispondendo ai requisiti merceologici indicati nell'allegato "A", non vengano giudicate idonee da AMES SpA sotto il profilo organolettico.

ART. 4 – Partecipazione alla gara

Per le modalità di partecipazione alla gara si rimanda al Disciplinare di gara.

ART. 5 – Divieto di cessione del contratto

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.

ART. 6 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 7 – Consegna delle derrate

La consegna verrà effettuata a cura e spese dell'I.A. presso le singole sedi indicate al successivo art. 8, con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalle vigenti normative in materia, e il fornitore dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del mezzo e al trasporto fin dentro le sedi indicate.

Nell'ambito dello svolgimento della fornitura, il personale occupato dall'I.A. deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le derrate e le confezioni dovranno essere trattate in modo da impedire manomissioni e risultare integre alla consegna. La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità, nelle ore e nei luoghi indicati. Nessun fatto può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne. La consegna dei generi indicati nel presente capitolato dovrà essere tassativamente eseguita nelle quantità e qualità richieste dal personale incaricato da AMES SpA, presso le sedi e negli orari e con la cadenza temporale indicati nei singoli lotti. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura, peso e confezionamento richiesti; la fornitura di eventuali eccedenze o di generi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, non autorizzata direttamente da AMES SpA, non sarà riconosciuta e pertanto non verrà pagata. La consegna dovrà avvenire previa emissione del "Documento di Trasporto", in base alla normativa vigente in materia, con l'esatta indicazione della qualità e relative quantità, nette e lorde. L'I.A. riconosce che il peso netto e la qualità della merce saranno esclusivamente quelli accertati presso le cucine. Eventuali contestazioni saranno presentate entro 48 ore lavorative dalla consegna della merce in oggetto. Al momento dell'offerta e ad ogni eventuale variazione e/o inserimento di nuovi prodotti dovranno essere presentate le schede tecniche dettagliate dei prodotti forniti al fine della verifica e validazione.

ART. 8 – Sedi di consegna derrate alimentari

Le sedi presso le quali devono essere consegnate le derrate alimentari oggetto della fornitura del presente

capitolato d'appalto sono attualmente dislocate come specificato nella tabella sottostante. L'I.A. si impegna ad accettare variazioni, integrazioni o eliminazioni delle sedi, senza poter avanzare alcuna pretesa di rimborso, indennità, compensi o variazioni di prezzo.

N.	Scuola	Nome	Indirizzo	Città
701	Asilo Nido	Arcobaleno	Calle Chioverette, 1104	Venezia
702	Asilo Nido	Ciliegio	Calle Correra, 986	Venezia
704	Asilo Nido	San Provolo	Campo San Provolo, 4968	Venezia
705	Asilo Nido	ex Tiepolo	Castello 6827	Venezia
706	Asilo Nido	Glicine	Cannaregio, 2541	Venezia
708	Asilo Nido	Gabbiano	Giudecca, 936	Venezia
709	Asilo Nido	Onda	S. Croce, 242	Venezia
710	Asilo Nido	Delfino	Via S. Gallo, 255	Lido di Venezia
711	Asilo Nido	Sole	Via S. Gallo, 136	Lido di Venezia
712	Asilo Nido	Cucciolo	Via Passo S. Boldo, 29	Favaro Veneto
713	Asilo Nido	Coccinella	Via Virgilio, 8/A	Mestre
714	Asilo Nido	Pinocchio	Via del Rigo, 31/A	Carpanedo
715	Asilo Nido	Chiocciola	Via A. Costa, 8	Mestre
716	Asilo Nido	Draghetto	Via S. Trentin, 3/A	Mestre
718	Asilo Nido	Pollicino	Via Penello, 8	Mestre
719	Asilo Nido	Trilli	Viale San Marco, 115	Mestre
720	Asilo Nido	Melograno	Via Selvanese, 14	Zelarino
721	Asilo Nido	Peter Pan	Via del Gazzato, 2/a	Mestre
722	Asilo Nido	Airone	Via L. Battaglia, 2	Chirignago
723	Asilo Nido	Hakuna Matata	Via dell'Edera, 33	Chirignago
724	Asilo Nido	Fiordaliso	Via Perlan, 33	Chirignago
725	Asilo Nido	Cappuccetto Rosso	Via Rossetti, 4	Marghera
726	Asilo Nido	Colibrì	Via Scarsellini, 36	Marghera
727	Asilo Nido	Girasole	Piazzale Sirtori, 6/a	Marghera
728	Asilo Nido	Pineta	Via S. Maria Goretti, 1	Carpenedo
729	Asilo Nido	S. Pietro in Volta	Via dei Bota, 323/h	Pellestrina

ART. 9 – Mancata consegna

Qualora l'I.A. non effettuasse, in tutto o in parte, la consegna della fornitura richiesta, o consegnasse in ritardo rispetto a data e ora stabilite, AMES SpA, senza darne preventiva comunicazione all'I.A. stessa, si riserva la facoltà di provvedere all'acquisto da altra ditta di quanto necessario, anche per qualità e prezzo

superiore a quello contrattuale. In tale caso, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, l'I.A. sarà tenuta a rifondere ad AMES SpA i maggiori costi sostenuti.

ART. 10 – Etichettatura delle derrate alimentari

Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alla normativa vigente.

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

ART. 11 – Accertamento della qualità delle derrate consegnate

Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del personale dell'asilo nido o degli uffici preposti al controllo di AMES SpA, in tutto o in parte di qualità inferiore o, comunque, non conforme ai requisiti stabiliti, l'I.A. sarà tenuta a ritirarla a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con obbligo di sostituire il prodotto con altro equivalente, nella qualità e nella quantità richiesta, in tempo utile al fine di non provocare ritardi nell'organizzazione e nella predisposizione del servizio da parte del personale di cucina. In difetto provvederà direttamente AMES SpA, in ogni caso a spese dell'I.A.

AMES SpA si riserva di eseguire, anche tramite soggetti esterni, ispezioni sulle forniture e sottoporre i campioni prelevati dalla merce consegnata ad analisi tecniche di laboratorio (comprese quelle per verificare la presenza di OGM), presso Istituti legalmente riconosciuti. L'I.A., a sua volta, in contraddittorio, potrà effettuare analoghe analisi presso Istituti di propria scelta, purché legalmente riconosciuti.

Qualora la merce non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, l'I.A. si obbliga a rimborsare i prodotti non accettati, oltre ai costi sostenuti in conseguenza della difforme fornitura (comprese le spese sostenute per le suddette analisi) e al pagamento delle eventuali sanzioni previste nel presente capitolato. Viene fatta salva ogni ulteriore azione nel caso il fatto costituisca dolo o reato.

ART. 12 – Certificazioni

Qualora richiesta, l'I.A. è tenuta a fornire in ogni momento, durante tutta la durata dell'appalto, apposita dichiarazione dalla quale risulti l'utilizzo di materie prime rigorosamente senza impiego di OGM, la provenienza delle derrate alimentari da colture o allevamenti biologici, il possesso della certificazione di prodotto a norma U.E., copia autenticata della documentazione relativa all'idoneità dell'impianto rilasciata dal Ministero della Sanità.

In generale, l'I.A. deve rendere disponibili ad AMES SpA idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alla vigente normativa in materia, oltre alle certificazioni di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, riferito all'oggetto del presente appalto.

ART. 13 – Responsabilità - obblighi

L'I.A. si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'I.A. deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'Igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'I.A. deve, in ogni momento, a semplice richiesta di AMES SpA, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali).

L'I.A. deve attuare l'osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi lavorativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'I.A. si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge in materia di produzione, commercio, vendita e trasporto, e altresì conformi a quanto stabilito dal presente capitolato. L'I.A. è responsabile di ogni danno che possa derivare ad AMES SpA e a terzi dall'esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.

L'accertamento danni sarà effettuato da AMES SpA alla presenza del Responsabile identificato dall'I.A., previamente avvertito in modo tale da consentire all'I.A stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora l'I.A. non partecipi all'accertamento in oggetto, AMES SpA provvederà autonomamente. I danni così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento ad AMES SpA. Qualora l'I.A. non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, AMES SpA è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo in occasione del pagamento del corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente dai successivi o escutendo la garanzia di cui all'art. 23 del presente capitolato, con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo l'I.A. deve presentare, all'atto della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonee polizze assicurative (RCT), stipulate con primaria compagnia, che coprano ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati (anche in seguito a tossinfezioni e/o intossicazioni alimentari) a persone o cose nell'espletamento di quanto richiesto nel presente capitolato, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose. AMES SpA si riserva il diritto di verificare i contratti e di apportare agli stessi le modifiche che riterrà opportune e che l'I.A. dovrà accettare. L'I.A. è tenuta a fornire ad AMES SpA anche copia delle successive quietanze di pagamento attestanti il rinnovo della copertura delle polizze succitate, per tutto il periodo di affidamento della fornitura. A ulteriore precisazione, l'I.A. riconosce la qualifica di terzo, oltre agli utenti che usufruiscono del servizio di mensa,

anche ad AMES SpA, al Comune di Venezia e ai loro collaboratori e/o incaricati dei controlli sui servizi prestati. L'I.A. si impegna ad ottenere dagli eventuali danneggiati quietanza liberatoria anche nei confronti di AMES SpA, del Comune di Venezia e loro dipendenti.

ART. 14 – Determinazione del prezzo

L'I.A. verrà remunerata, per le consegne relative a ciascun lotto, in base ai relativi prezzi indicati in sede di presentazione dell'offerta. Tali prezzi si intendono comprensivi di ogni obbligo od onere che gravi sull'I.A. a qualunque titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato.

ART. 15 – Revisione dei prezzi

I prezzi delle forniture riferite ai singoli lotti, così come risultanti dall'offerta, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto. A decorrere da gennaio 2023 l'I.A. potrà, con apposita richiesta scritta, chiedere l'adeguamento dei prezzi in base alla variazione annuale degli indici dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) della Provincia di Venezia, così come determinato dall'ISTAT relativamente al mese di dicembre precedente.

ART. 16 – Fatturazione e pagamenti

L'I.A. dovrà emettere una fattura mensile riepilogativa distinta per lotto aggiudicato e per sede di consegna (vedi art. 8).

Non saranno accettate fatture accompagnatorie.

I documenti contabili verranno emessi ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, l'I.A. si impegna ad inviare ad AMES SpA i documenti di trasporto, le fatture e le note di accredito, secondo le sottodescritte modalità:

1) I DDT cartacei dovranno seguire la merce in movimento e quindi arriveranno assieme ad essa nelle singole spedizioni presso i vari asili nido; Ames SpA si riserva di richiedere all'I.A. l'adeguamento ad un eventuale sistema di DDT elettronico nei tempi e nei modi indicati.

2) Fatture e note di accredito: in formato PDF-A, per singolo documento nominato con nome composto parlante (fat_n°fattura.pdf per le fatture e nacc_n°accredito.pdf per le note di accredito), inviato tramite PEC al seguente indirizzo: servizi.territoriali@amesvenezia.postecert.it (o altro indicato da AMES SpA);

Si provvederà al pagamento del corrispettivo a 30 giorni data certa ricevimento fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo per eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, delle eventuali pene pecuniarie previste al successivo art. 18 in caso di inadempienza dell'I.A. e quant'altro dalla stessa dovuto.

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, l'I.A. non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti di AMES SpA.

ART. 17 – Scioperi

Il servizio di ristorazione scolastica è da considerarsi servizio pubblico; pertanto, per nessuna ragione le forniture delle derrate alimentari potranno essere sospese.

ART. 18 –Penali

L'I.A., nell'esecuzione del presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali concernenti le forniture stesse.

In caso di inadempimento, o di violazione delle prescrizioni del presente capitolato AMES SpA avrà facoltà di applicare una penale che potrà variare da un minimo di euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) in relazione alla gravità dell'inadempienza e della recidività, salvo il risarcimento del maggior danno e salva comunque l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza con facoltà dell'I.A. di presentare le proprie osservazioni riguardo l'oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente capitolato, ovvero le disposizioni normative e regolamentari, entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora dette giustificazioni non vengano tempestivamente presentate, ovvero non siano ritenute accoglibili, AMES SpA applicherà le penali previste, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

Ogni contestazione sarà notificata all'I.A., presso la sede legale, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.

Si riporta qui di seguito in via meramente esemplificativa e non esaustiva, una casistica di inadempienze che possono comportare l'applicazione delle sanzioni:

Ripetute consegne di quantità di derrate non sufficienti per la preparazione dei pasti per almeno 2 volte nell'arco dello stesso anno scolastico.	250,00-350,00 Euro
Mancata consegna, senza reintegro nei termini fissati dal presente capitolato.	100,00-250,00 Euro
Mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente capitolato.	50,00-150,00 Euro
Mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato (integrità imballaggio, temperatura degli alimenti alla consegna, ecc..).	50,00-250,00 Euro

Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Impresa Appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

ART. 19 – Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'I.A. non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria, oltre ad essere comunque tenuta al risarcimento degli eventuali danni subiti da AMES SpA in conseguenza della mancata accettazione.

ART. 20 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012, protocollo di legalità e manleva

L'aggiudicataria si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della legge 190/2012 e dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (cd. Compliance Program).

La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale www.amesvenezia.it rappresenta grave inadempimento contrattuale.

L'I.A. si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione.

L'I.A. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.

La ditta aggiudicataria manleva fin d'ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell'I.A. medesima o dei suoi collaboratori.

ART. 21 – Clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'I.A. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. L'I.A., in particolare, si impegna a trasmettere ad AMES, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente affidamento o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente affidamento, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'I.A. si impegna,

inoltre, a comunicare ad AMES SpA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

ART. 22 – Risoluzione del contratto

È facoltà di AMES SpA procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa, escutendo la cauzione definitiva, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) qualora in seguito alla sottoscrizione del contratto venisse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di offerta;
- b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo 3 diffide formali;
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dall'I.A. della fornitura aggiudicata;
- d) violazione ripetuta degli orari di consegna o della frequenza delle consegne stabilite in relazione ai singoli lotti aggiudicati;
- e) quando l'I.A. si renda colpevole di frode;
- f) in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dell'I.A.;
- g) in caso di violazione dei termini di legge relativi al subappalto come da art. 6 del presente Appalto;
- h) qualora l'I.A., con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- i) in caso di accertamento di violazione del divieto di fornitura, ai sensi di legge, di prodotti contenenti O.G.M.;
- l) in caso di ripetuta fornitura di derrate alimentari avariate o non conformi a quanto indicato nel presente capitolato;
- m) qualora AMES SpA, a copertura di spese e danni conseguenti al non corretto adempimento del contratto, si rivalga sulla cauzione e l'importo della stessa non venga ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni;
- n) qualora l'I.A., o i suoi collaboratori, violi le norme previste dal Codice Etico, dal Codice di comportamento interno e/o dagli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, da parte dell'I.A. o dei suoi collaboratori;
- o) in caso di inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora AMES SpA comunichi all'I.A., mediante raccomandata A/R. o posta elettronica certificata, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo, l'I.A. incorre nella perdita della cauzione definitiva, che verrà escussa da AMES SpA, salvo il risarcimento del maggior danno, anche d'immagine e delle nuove procedure da instaurare.

ART. 23 – Garanzia

Al momento della stipula del contratto, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l'I.A. è obbligata a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fatta salva la possibilità di applicare le riduzioni di cui all'articolo 97, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa.

La fidejussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta di AMES SpA entro 15 giorni dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'I.A. non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, AMES SpA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'I.A. per le spese e per i maggiori danni sostenuti dalla società.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di AMES SpA, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'I.A. o di inadempienza o di grave negligenza che comporti la risoluzione del contratto, anche nel corso dell'esecuzione dello stesso, AMES SpA ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni. Resta salvo per AMES SpA l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito; l'importo residuo permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 24 – Registrazione del contratto

In caso di registrazione del contratto, le spese relative all'imposta di registro sono ripartite in egual misura fra le parti. Le altre spese, comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'I.A.

ART. 25 – Clausola di adesione lotto 7

In relazione ai prodotti oggetto di aggiudicazione afferenti al lotto 7 – Generi vari non biologici, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi all'operatore economico aggiudicatario del lotto di sottoscrivere contratti per l'erogazione di ulteriori prodotti alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore della Protezione Civile di Venezia, fino ad un massimo di euro 5.000,00.

L'adesione successiva da parte della Protezione Civile comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.

La durata di tale ulteriore affidamento, che darà origine ad un rapporto contrattuale autonomo rispetto a

quello stipulato da A.M.E.S. S.p.A., non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla stessa.

Si elencano, in via indicativa e non esaustiva, i prodotti che potrebbero essere richiesti:

PASTA DI SEMOLA di grano duro, formato corto
RISO ARBORIO
POMODORO PASSATA
POMODORO POLPA
OLIO EVO in confezioni da 1 L
TONNO sott'olio d'oliva in scatola (80 g o 160 g)
CARNE in scatola
PISELLI fini in barattolo/vasetto di vetro
FAGIOLI BORLOTTI in barattolo/vasetto di vetro
ACETO BIANCO di vino
DADO IN POLVERE / GRANULATO
SALE FINO (PZ 1 KG)
SALE GROSSO (PZ 1 KG)
CRAKERS MONOPORZ
BISCOTTO SECCHI MONOPORZ
MERENDINE
SUCCO FRUTTA BRICK ML 200
CAFFE' SOLUBILE
CIOCCOLATA SOLUBILE
THE LIMONE SOLUBILE

ART. 26 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'I.A. è richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR). Ai sensi e per gli effetti delle suddette normative, alla Società compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che AMES acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale di AMES ed eventualmente per

salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. Sono fatti espressamente salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate in G.U.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto pre-contrattuale o contrattuale con AMES SpA al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori;
- coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- eventuale fase contenziosa.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.

I dati detenuti da AMES potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa di AMES (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l'ANAC, Comune di Venezia, la Regione del Veneto, l'Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Ispettorato del lavoro, Spisal, ecc.), da soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai sistemi di gestione certificati applicati da AMES, da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso AMES comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

ART. 27 – Controversie

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.

ART. 28 – Spese di pubblicità legale

Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 30/12/2016 n. 244, sono posti a carico degli aggiudicatari le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 30 – Allegati al capitolato

Sono allegati al presente capitolato e ne fanno parte integrante:

- Allegato “A”: Descrizione dei lotti.